

# Regolamento dell'Albo Comunale delle Associazioni

Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 26.04.2013 In vigore dal 26.04.2013

#### TITOLO I

# TITOLO I - ISTITUZIONE ALBO E ISCRIZIONI

# Art. 1 - Finalità

- 1. Il Comune di Oliveto Citra riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e del tempo libero.
- 2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.
- 3. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle norme contenute nello Statuto Comunale, in particolare all'art. 3, commi 3 e 12 e all'art. 36, nonché delle norme legislative in materia

#### Art. 2 - Istituzione dell'Albo

- 1. È istituito l'Albo delle Associazioni, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo all'art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale di Oliveto Citra, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale.
- 2. L'Albo e il presente Regolamento disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
- 3. Nel presente regolamento il termine Associazioni deve essere inteso in senso generico, in quanto è comprensivo di tutte le tipologie descritte al successivo art. 3, commi 1, 4 e 5.

# Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

- 2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale le Società legalmente costituite, gli Enti, le Associazioni, formalmente costituiti e operanti nell'ambito comunale, con o senza personalità giuridica, che hanno sede nel territorio comunale e che:
  - a) non abbiano finalità di lucro;
  - b) si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
  - c) svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati al comma 1 del suddetto articolo 1;
  - d) siano costituite sul territorio del Comune di Oliveto Citra e vi operino da almeno un anno:
  - e) siano effettivamente operative e realizzino iniziative concrete rivolte alla comunità locale
- 3. Possono essere iscritte all'Albo anche le associazioni costituite sul territorio di un altro Comune, ma che svolgano regolarmente nel territorio del Comune di Oliveto Citra significative attività, riconducibili alle finalità e alle attività contemplate dal presente regolamento.
- 4. Possono altresì essere iscritti all'Albo i soggetti associativi a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività nell'ambito comunale.

- 5. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile, e dalla normativa di settore per le diverse forme giuridiche che i soggetti associativi assumono, devono essere espressamente previsti:
  - a) l'assenza di scopo di lucro;
  - b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
  - c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi.
- 6. Possono richiedere inoltre l'iscrizione all'Albo, fatti salvi i requisiti di cui al precedente comma 1:
  - a) associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, in base all'art. 2, comma 1 della Legge n. 383/00;
  - b) organizzazioni di volontariato costituite con fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno riferimento all'art. 3 della Legge n. 266/91;
- 7. Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione in detto albo i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi costituiti sul territorio di Oliveto Citra e ivi operanti, che possiedano i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3.
- 8. Sono comunque esclusi dall'iscrizione all'Albo Comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.
- 9. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.
- 10. L'iscrizione all'Albo comunale è, inoltre, condizione preferenziale per fruire di benefici economici.

# Art. 4 - Articolazioni dell'Albo in sezioni

- 1. L'Albo delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:
  - a. CIVILE: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
  - b) CULTURALE: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, di tradizioni locali
  - a. RICREATIVA: animazione ricreativa
  - b. SOCIALE: assistenza sociale sanità
  - c. SPORTIVA: attività, promozione ed animazione sportiva.
- 2. Le Associazioni e le organizzazioni di volontariato, all'atto dell'iscrizione, possono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte.
- 3. Responsabile ai soli fini della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo è il responsabile del servizio socio-culturale, che dovrà provvedervi con proprio atto.
- 4. L'amministrazione comunale, dovrà essere aggiornata circa le iscrizioni, le variazioni, le

cancellazioni dall'albo, attraverso una semplice comunicazione del responsabile.

# Art. 5 - Richiesta di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Sindaco, scritta su carta semplice a firma del legale rappresentante o del referente (secondo la tipologia) dell'associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:

- a) a)la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale "sigla" dell'Associazione;
- b) la sede legale o comunque operativa;
- c) il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della cartadi identità, in corso di validità;numeri di telefono e fax
- d) indirizzo e-mail ed eventualmente di PEC (posta elettronica certificata)
- e) l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
- f) la data di costituzione;
- g) la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- h) il possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento;
- i) l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale
- j) numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate
- 2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
- a copia dell'atto costitutivo e dello statuto, laddove presenti e, diversamente, eventuale altra documentazione delineante la propria attività;
- b relazione dell'attività e delle iniziative svolte nell'ultimo anno solare;
- c bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico con relativa documentazione giustificativa allegata
- 3. Le associazioni iscritte in albi o registri tenuti dalla Regione o dalla Provincia sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui al punto a) del comma 2, previa presentazione di apposito attestato comprovante l'iscrizione stessa.

## Art. 6 - Provvedimento d'iscrizione

- 1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è disposta con determinazione del responsabile del servizio socio-culturale, di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.
- 2. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e
- fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la non iscrizione all'Albo.
- 3. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto alle Associazioni richiedenti.
- 4. L'eventuale provvedimento di diniego, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto all'associazione interessata.
- 5. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei

termini previsti dalla legge.

# Art. 7 - Revisione periodica dell'Albo comunale

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione,

viene effettuata una revisione annuale dell'Albo stesso, in previsione della quale i soggetti associativi, entro il 30 giugno di ogni anno solare devono inviare al Comune:

- a) eventuali variazioni dello statuto o delle cariche sociali o autocertificazione di riconferma dei dati dichiarati in sede di iscrizione
- b) una relazione sull'attività e le iniziative svolte nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari e l'utilizzo delle risorse (schema di bilancio).
- 2. Ogni altra variazione dello statuto, che si verifichi nel corso dell'anno, andrà comunicata

tempestivamente al Sindaco.

- 3. In caso di inadempienza il responsabile della tenuta dell'Albo Comunale invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio dell'Associazione stessa dall'Albo.
- 4. Il servizio competente può comunque provvedere d'ufficio, alla revisione periodica dell'Albo Comunale, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione all'Albo.

## Art. 8 - Cancellazione dall'Albo

- 1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale o referente dell'Associazione, con apposita richiesta scritta.
- 2. La cancellazione dall'Albo può inoltre essere disposta d'ufficio, con provvedimento del responsabile della tenuta dell'albo, nei seguenti casi:
- a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.
- 3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione deve essere comunicato in breve tempo, comunque entro 30 giorni, all'Associazione interessata, anche attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC (posta elettronica certificata).
- 4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

#### TITOLO II - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

# Art. 9 - Diritti delle Associazioni

- 1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della propria discrezionalità, può richiedere specifici pareri alle associazioni iscritte all'Albo su materie di loro competenza, proponendo incontri con gli stessi (consulta delle associazioni), per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa a favore dell'interesse pubblico.
- 2. I soggetti associativi, al fine di favorire la propria funzione propositiva e di consultazione, possono presentare istanze e proposte nei settori di loro competenza, sempre che tale funzione risulti utile per perseguire finalità di interesse generale della comunità locale.
- 3. Le Associazioni iscritte all'Albo possono richiedere il patrocinio al Comune di Oliveto Citra in riferimento alle singole manifestazioni, iniziative o progetti, che esse intendono realizzare a beneficio della cittadinanza. Tale patrocinio potrà concretizzarsi in forma onerosa o non onerosa.

# Art. 10 - Obblighi delle associazioni iscritte

- 1. Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare: i beni, i contributi introitati, ogni altra forma di reperimento di risorse, le spese sostenute (corredate da relativa documentazione comprovante), nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
- 2. Le associazioni assicurano la piena informazione circa la modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 11 - Convenzioni

- 1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può stipulare specifiche convenzioni e accordi di collaborazione con i soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento, e dalle disposizioni di cui agli art. 43 Legge 449/97 e n. 119 D.Lgs. 267/2000, e dalla L.R. n. 12/2011.
- 2. L'Amministrazione Comunale, può altresì, stipulare convenzioni con i soggetti associativi, come individuati nel presente regolamento, attraverso le quali regolare i rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare comunale.
- 3. Il Comune nello stipulare delle convenzioni con i soggetti associativi deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle attività concordate ed il controllo della loro qualità, la durata, i casi e le modalità di disdetta delle stesse, il carico di responsabilità connesse alle attività che verranno poste in essere.

# TITOLO III – NORME FINALI

## Art. 12 - Pubblicità dell'Albo

- 1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.
- 2. L'Albo Comunale delle Associazioni, oltre ad essere depositato presso il servizio Socioculturale, sarà pubblicato permanentemente sul sito internet comunale.

# Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua approvazione.